



Chiasso, 24 agosto 2017  
Ris. mun. 1300 / 22 agosto 2017

Municipio  
Piazza Col C. Bernasconi 1  
6830 Chiasso

Tel. +41 (91) 695 08 20  
Fax +41 (91) 695 08 49  
municipio@chiasso.ch

Signor  
Giorgio Fonio  
6830 Chiasso

## RISPOSTA DEL MUNICIPIO DI CHIASSO ALL'INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE COMUNALE GIORGIO FONIO SULLA DOMANDA SE A CHIASSO HANNO AVUTO LUOGO SUICIDI ASSISTITI

Signor Consigliere comunale,

Il Municipio richiama la recente risposta all'interrogazione del Consigliere comunale Marco Ferrazzini se all'interno degli Istituti sociali di Chiasso fosse data la possibilità del suicidio assistito, a cui è stato indicato che, nel rispetto di determinate condizioni contenute nelle direttive dell'Associazione degli Istituti sociali e di cura svizzeri, la pratica è garantita, a residenti che esprimessero questa volontà, da anni.

La questione può porsi tuttavia anche prima di aver varcato l'accesso degli Istituti sociali.

In Svizzera, l'assistenza al suicidio è ammessa, quando non avvenga per motivi egoistici, come meglio risulta dalla giurisprudenza sorta attorno all'art. 115 del Codice penale svizzero (CP), oltre che del precedente art. 114 CP, per cui un aiuto attivo al suicidio è punito. Ne consegue che in questo senso, l'interessato deve prendere da solo la sostanza che provocherà il decesso.

Infatti, giusta la sentenza del Tribunale federale STF 133 I 58, in Svizzera ciascuno ha il diritto di decidere la propria morte e il momento della propria morte, un diritto dell'uomo garantito dalla Commissione europea dei diritti dell'uomo CEDU.

In più, il diritto e la decisione di porre fine ai propri giorni, che comunque sono appannaggio di un essere vivente nel pieno possesso delle proprie facoltà mentali, devono essere suffragati dalla prescrizione di un medico per la sostanza che provoca il decesso, e il medico, valutato che il desiderio di morire non sia temporaneo e non sia nato su pressioni esterne, rispettivamente che non esistano alternative e che la morte sia comunque prossima, per la prescrizione della sostanza deve attenersi alle direttive dell'Accademia svizzera delle scienze mediche, appena esposte.

Questo è il quadro giuridico entro cui un tema tanto delicato quanto quello in questione si configura a livello svizzero.

Il tema è infatti di grande attualità in tutta la Svizzera e a tale proposito si veda ad esempio il contributo della Neue Zürcher Zeitung am Sonntag del 4 dicembre 2016.

Una normativa specifica non è stata ancora emanata ad alcun livello, né federale, né cantonale, poiché si fa riferimento a quanto esposto.

Ne consegue quindi che non occorrono autorizzazioni di alcun tipo, oltre a quanto descritto sopra, se con queste si intendono quelle di tipo medico o infermieristico, fermo restando che è notorio che chi si occupa di questo settore, opera di solito nell'ambito di determinate associazioni.

In Ticino, dopo il decesso interviene la Polizia cantonale che costata l'evento e lo segnala d'ufficio al Ministero pubblico.

L'unica autorizzazione che entra in linea di conto è quella edilizia, atta a verificare la conformità con il Piano regolatore, nel senso che, allo stato attuale, l'operato di un'associazione attiva in questo settore è stato ritenuto dalla giurisprudenza non compatibile con una funzione residenziale di una zona abitativa, a causa delle immissioni di natura immateriale che la stessa può generare.

In altre parole, la sede di un'associazione di cui si parla deve essere situata al di fuori della zona abitativa.

Verso la fine dell'inverno di quest'anno sono state per breve tempo attive a Chiasso due associazioni, delle quali, l'una precedentemente a Melano, ove aveva smesso per la stessa ragione di incompatibilità di zona di piano regolatore come a Chiasso, mentre l'altra ha avviato ma non ha atteso la conclusione della procedura edilizia.

Voglia gradire, signor Consigliere comunale, l'espressione della nostra stima.

PER IL MUNICIPIO,

il Sindaco:

Bruno Arrigoni



il Segretario:

Umberto Balzaretto